

Emanato con D.R. rep. n. 2684/2025

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22 BIS, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240/2010

Titolo I.....	2
Principi generali.....	2
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Caratteristiche degli incarichi post-doc.....	2
Art. 3 Modalità di selezione	2
Titolo II	2
Procedure di selezione	2
Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione.....	2
Art. 5 Bando di selezione.....	3
Art. 6 Commissione giudicatrice.....	4
Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni	4
Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni.....	5
Art. 9 Termine di conclusione del procedimento	5
Art. 10 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	6
Titolo III	6
Disciplina del rapporto di lavoro	6
Art. 11 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.....	6
Art. 12 Proroga degli incarichi.....	6
Art. 13 Cessazione del rapporto di lavoro	7
Art. 14 Incompatibilità e ulteriori incarichi.....	7
Art. 15 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	8
Art. 16 Limiti di spesa	8
Titolo IV	8
Disposizioni finali	8
Art. 17 Norme transitorie ed entrata in vigore.....	8

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università di Pavia può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 Caratteristiche degli incarichi post-doc

- 1) Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
- 2) La durata complessiva degli incarichi post-doc, stipulati con il medesimo soggetto anche da parte di istituzioni differenti, non può essere superiore a tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 3) La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto e relativi alla titolarità di incarichi post-doc, di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, di contratti di ricerca di cui all'art. 22 nonché di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
- 4) Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei titolari di incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure di selezione che assicurano la valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità e la trasparenza degli atti.
- 2) La stipula degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Titolo II

Procedure di selezione

Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione di incarichi post-doc nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;

- b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le eventuali attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc potrebbe essere chiamato a collaborare;
- c) le caratteristiche dell'attività;
- d) il Responsabile della ricerca;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare (GDS) coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alla lettera d);
- f) uno o più settori scientifico disciplinari (SSD) rientranti nel medesimo GDS;
- g) la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i) il trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, stabilito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, come stabilito dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2025, n. 592;
- j) i criteri di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, con riferimento allo specifico GSD/SSD di afferenza;
- l) la lingua/le lingue rilevanti per la ricerca, da accertarsi in sede di colloquio orale;
- m) ove necessario, la possibilità che il colloquio orale si svolga interamente in lingua straniera;
- n) eventuali ulteriori titoli.

Art. 5 Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le eventuali attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc potrebbe essere chiamato a collaborare;
 - c) le caratteristiche dell'attività;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alla lettera f);
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Responsabile della ricerca;
 - g) il Dipartimento di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
 - h) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico post-doc con gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i) le modalità di selezione;
 - j) i requisiti per la partecipazione e gli eventuali ulteriori titoli;
 - k) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - l) la lingua/le lingue da accertarsi in sede di colloquio orale;
 - m) ove necessario, la possibilità che il colloquio orale si svolga interamente in lingua straniera;
 - n) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - o) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - p) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - q) l'eventuale data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
- 2) Il bando, emanato con decreto dell'organo competente, è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Pavia.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. Questo termine può essere abbreviato fino a 20 giorni nel caso sia funzionale al rispetto di termini assegnati a livello ministeriale.
- 4) La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Struttura amministrativa di riferimento, entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art. 6 Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei italiani e stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale e esperti di settore appartenenti a soggetti pubblici e privati con comprovata esperienza sui temi oggetto del bando, in numero non superiore a un terzo della commissione.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. La designazione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura di selezione.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussista una causa obbligatoria di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d) abbiano il ruolo di Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - e) abbiano il ruolo di Professori o Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del competente organo, pubblicato sul sito Internet di Ateneo.
- 5) Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel comma 3.
- 6) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 7) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo di servizio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte dell'organo competente.
- 8) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2) Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) i docenti e i ricercatori di ruolo, assunti a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 nella formulazione vigente;

- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 3) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, a seconda dei casi, con motivato decreto del competente organo e notificata all'interessato.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare i titoli, le eventuali pubblicazioni e il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
La valutazione sarà integrata da un colloquio orale; in tale sede sarà altresì accertata la conoscenza della lingua/delle lingue indicate nel bando. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
- 2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza dei titoli posseduti e delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua/delle lingue rilevanti per la ricerca.
- 4) La Commissione dispone complessivamente di 100 punti e, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi al colloquio. I candidati risultano tutti ammessi qualora il loro numero sia pari od inferiore a sei.
La Commissione una volta conclusa la valutazione esprime collegialmente per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
- 5) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100.
- 6) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e in seconda istanza data al candidato di età anagrafica minore.
- 7) I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati sono inseriti in appositi verbali.

Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal competente organo una sola proroga fino a due mesi per comprovati motivi non imputabili alla Commissione.
- 2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il competente organo provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del competente organo, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio. La graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento è pubblicata sul sito di Ateneo e all'Albo online, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
- 4) In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a all'invito alla stipula dell'incarico ovvero per mancata presa di servizio dello/a stesso/a, si procede al conferimento del contratto al candidato/a idoneo/a successivo in graduatoria.

Art. 10 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto di lavoro dovranno essere indicati:
 - a) la durata del rapporto di lavoro con l'indicazione della data di inizio e di fine;
 - b) le prestazioni richieste, comprese le eventuali collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione;
 - c) il trattamento economico e previdenziale con l'indicazione dei fondi a copertura dell'incarico.
 - d) le modalità con cui il titolare dell'incarico post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - e) le cause di risoluzione dell'incarico e dei necessari termini di preavviso;
 - f) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - g) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - h) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
- 2) Entro 30 giorni dal decreto di approvazione atti e graduatoria, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
- 3) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore, entro 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito alla stipula del contratto. L'incarico decorre di norma dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del medesimo.
- 4) È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
- 5) Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa di servizio del titolare dell'incarico post-doc.
- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III

Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 11 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I titolari di incarico post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 3) Ai titolari di incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
- 4) Ai titolari di incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Art. 12 Proroga degli incarichi

- 1) Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni, salvo i casi in cui si debba dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA); in tal caso la durata massima consentita di tre anni può essere superata.

- 2) La proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza dell'incarico al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 4) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.

Art. 13 Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Il recesso dall'incarico può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 3) Il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico vengono reintegrati alle Strutture interessate.
- 4) È condizione risolutiva dell'incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
- 5) Costituisce giusta causa di recesso dall'incarico sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
- 6) Nei casi di gravi inadempienze, anche di natura disciplinare, il responsabile scientifico/tutor contesta per iscritto gli addebiti al titolare dell'incarico post-doc. Il Consiglio di dipartimento della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte, può disporre la risoluzione del contratto.

Art. 14 Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 2) La titolarità dell'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Gli incarichi e i contratti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
- 4) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Pavia.
- 5) Ai titolari di incarico post-doc si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività oggetto dell'incarico, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
- 6) Qualora l'attività di ricerca prevista all'interno del contratto richieda lo svolgimento integrale o parziale delle attività presso un Ente convenzionato con l'Ateneo, previo accordo specifico tra le parti, tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e dagli appositi accordi tra l'Università e i predetti enti convenzionati.
- 7) Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 15 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai titolari di incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 2, lettera i) del presente regolamento.
- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Pavia e il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 16 Limiti di spesa

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 per le università, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc nonché degli incarichi di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della suddetta legge e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 17 Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.